



<i>Corsi di formazione</i>	<i>Com'era</i>	<i>Com'è</i>
Note	Per poter frequentare il corso di preposto è propedeutico avere la formazione generale e specifica di cui al punto precedente. Non è possibile la formazione, ol'aggiornamento, in modalità e-learning. Per i preposti che hanno frequentato il corso base o l'ultimo aggiornamento da più di due anni dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà necessario svolgere l'aggiornamento entro 12 mesi dalla data suddetta data.	
Dirigenti	Iniziale 16 ore	12 ore + eventuale modulo di 6 ore per aziende operanti in "cantiere".
	Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni	
Note	Viene consentita la formazione anche in modalità e-learning.	
Datore di lavoro	Iniziale -	16 ore + eventuale modulo di 6 ore per aziende operanti in "cantiere".
	Aggiornamento -	6 ore ogni 5 anni
Note	La formazione dovrà essere completata entro 2 anni dall'entrata in vigore dell'accordo stato regioni. Viene consentita la formazione anche in modalità e-learning.	
Datore di lavoro con incarico di RSPP	Iniziale 16, 32 o 48 ore in base al livello di rischio	Oltre al corso per datori di lavoro è previsto un modulo di 8 ore comune per tutti gli ATECO + moduli specifici ulteriori per alcuni settori (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnica di 16 ore, Pesca di 12 ore, Costruzioni di 16 ore, Chimico e Petrolchimico di 16 ore)
	Aggiornamento 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio	8 ore ogni 5 anni comune a tutti i settori
Note		

<i>Corsi di formazione</i>	<i>Com'era</i>	<i>Com'è</i>	
Iniziale	Diverse durate sulla base delle attrezzature (PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo)	Diverse durate sulla base delle attrezzature (PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, gru a ponte, caricatori per la movimentazione di materiali e di carri raccogli frutta)	
Uso attrezzature	Aggiornamento 4 ore ogni 5 anni		
Note	I corsi per le attrezzature citate nel nuovo Accordo, in aggiunta a quelle nei vecchi Accordi, devono essere frequentati e conclusi entro e non oltre i 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo stato regioni. I corsi già erogati prima di tale data, i cui contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti. Si sottolinea che il non effettuare l'aggiornamento nei termini previsti significa non essere più abilitati all'uso dell'attrezzatura. Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata, ma solo "nei limiti di 10 anni".		
Ambienti a sospetto inquinamento	Iniziale	Non normato	Durata minima del corso di 12 ore
	Aggiornamento	Non normato	4 ore ogni 5 anni
	Note	I corsi sono obbligatoriamente da erogarsi in presenza. I lavoratori, i datori di lavoro, i lavoratori autonomi devono concludere la formazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo. Sono riconosciuti i corsi frequentati alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo che abbiano avuto contenuti conformi allo stesso.	

In linea comune a tutti i corsi diventa obbligatoria la verifica finale di apprendimento (tramite test, colloquio e ove richiesto/possibile anche simulazione o prove pratiche). Sono previste modifiche anche per i corsi di RSPP, ASPP, CSE/P.

### **Verifica dell'efficacia formativa**

Una novità del nuovo Accordo è inerente alla verifica dell'efficacia della formazione, come parte integrante del processo formativo. Viene formalizzato che il datore di lavoro debba verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui lavoratori per ciascuno dei corsi sopra elencati. L'attività deve essere eseguita dopo il corso, ad adeguata distanza di tempo e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si deve appurare che il lavoratore applichi le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l'intervento formativo e che metta in atto comportamenti e pratiche

abituale trasmesse in sede formativa. Potrà essere eseguita tramite analisi dei dati infortunistici, con questionari somministrati ai lavoratori e/o con check list di valutazione. L'attenzione a questa fase è evidenziata e rimarcata in più parti del nuovo accordo.

### **Sanzioni e responsabilità in caso di mancata formazione o mancato aggiornamento**

Il nuovo Accordo non modifica quanto già in essere. La mancata formazione o il mancato aggiornamento dei lavoratori possono portare a sanzioni penali a carico del datore di lavoro o del dirigente.

### **Riconoscimento della formazione pregressa**

Per i corsi effettuati ai sensi degli Accordi Stato Regioni attualmente in vigore che verranno abrogati con il nuovo Accordo (dirigenti, preposti, lavoratori, attrezzature) la formazione è da ritenersi sostanzialmente valida. Per il datore di lavoro con incarico di RSPP deve essere valutata la valenza per i moduli aggiuntivi di cui sopra.

Di seguito il link al nuovo accordo: <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/> (il documento è riportato alla fine della pagina).

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:  
[Contratto di lavoro e clausole ad hoc](#)

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)***

### **Categoria**

Lavoro e Impresa